



Comune di Concorezzo

Provincia di Monza e della Brianza

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

Servizio Ecologia, Ambiente e Protezione Civile

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana

Approvazione: Deliberazione C.C. n. 5 del 15/02/2023

Modifica approvazione: Deliberazione C.C. n. 89 del 18/12/2024

Modifica approvazione: Deliberazione C.C. n. ... del



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1_ PRINCIPI GENERALI	6
Art. 2_ OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI	6
Art. 3_ OGGETTO DEL REGOLAMENTO	7
Art. 4_ RIFERIMENTI NORMATIVI	7
Art. 5_ FORME DI GESTIONE E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL'ENTE GESTORE	8
Art. 6_ COMPETENZE E RESPONSABILITA' DELL'UTENTE E DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI	8
Art. 7_ CAMPO DI APPLICAZIONE	9
Art. 8_ DEFINIZIONI	9
Art. 9_ CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	11
Art. 10_ RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE	11
Art. 11_ RIFIUTI SANITARI	12
Art. 12_ RIFIUTI CIMITERIALI	12
Art. 13_ RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	13
Art. 14_ RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI	13
Art. 15_ ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	14
Art. 16_ DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI	14
Art. 17_ INFORMAZIONE	15
Art. 18_ COMPOSTAGGIO DOMESTICO	15
Art. 19_ ATTIVAZIONE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PARTICOLARI FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI	16
TITOLO II - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	
Art. 20_ MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	18
Art. 21_ SERVIZI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	18
Art. 22_ LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	19
Art. 23_ SERVIZI DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"	19
Art. 24_ MODALITA' E FREQUENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA"	21
Art. 25_ CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ALL'INTERNO DELLE PROPRIETA'	23
Art. 26_ ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE MEDIANTE CONTENITORI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE – MICRORACCOLTE	23
Art. 27_ RACCOLTE DIFFERENZIATE RIFIUTI DA MERCATI E FIERE	24
Art. 28_ TRASPORTO E PESATE DEI RIFIUTI	24
Art. 29_ STAZIONI DI TRASFERIMENTO - TRASBORDO	25
TITOLO III - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA	
Art. 30_ IL CENTRO DI RACCOLTA	26
Art. 31_ ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA	26
Art. 32_ RIFIUTI AMMESSI NEL CENTRO DI RACCOLTA	27
Art. 33_ OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL CENTRO DI RACCOLTA	28
Art. 34_ OBBLIGHI DEL GESTORE DEL CENTRO DI RACCOLTA	28
Art. 35_ DIVIETI ALL'INTERNO DEL CENTRO DI RACCOLTA	29
Art. 36_ DELEGA AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DOMESTICI IN CENTRO DI RACCOLTA	29
TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	
Art. 37_ SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	31
Art. 38_ CESTINI STRADALI GETTACARTA	31
Art. 39_ POZZETTI STRADALI - GRIGLIE	32
Art. 40_ MERCATI, FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	32
Art. 41_ AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	32
Art. 42_ ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	32
Art. 43_ SGOMBERO NEVE	33
Art. 44_ OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA	33
Art. 45_ PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	34
Art. 46_ CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI	34
Art. 47_ AFFISSIONE MANIFESTI	34
Art. 48_ ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO	34
Art. 49_ CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO	35
Art. 50_ PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	35
Art. 51_ OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE	35
Art. 52_ RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI	35
TITOLO V - CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 53_ ACCERTAMENTI	36
Art. 54_ CONTROLLI E VIGILANZA	36
Art. 55_ SANZIONI	36
Art. 56_ ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI	37
Art. 57_ MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO	37
ALLEGATO A (ART. 8 COMMA 5)	38
ALLEGATO B – ATTIVITÀ CHE PRODUCONO RIFIUTI URBANI	40
TABELLA. I – ELENCO DELLE PRINCIPALI SANZIONI	42





TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. L'intero ciclo di gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, a riciclare o riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D. Lgs. 152/06.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "*chi inquina paga*" e dei criteri di responsabilità estesa del produttore.

Art. 2 - OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI

1. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:
 - a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
 - b) informare tutti gli utenti dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale, al fine di rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere con comportamenti positivi all'affermarsi di modelli di consumo che considerino la variabile rifiuti come una importante voce di costo economico ed ambientale e, comunque, di coinvolgerli consapevolmente in sistemi di smaltimento più corretti;
 - c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico - ambientale o, solo per quelle restanti, da smaltirsi in maniera indifferenziata in impianti idonei, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati;
 - d) adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.



Art. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, destinati al recupero o allo smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 198, c. 1. e conformemente alla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dalle Utenze Domestiche (UD) e dalle Utenze non Domestiche (UND);
 - c) le modalità di conferimento differenziato e di trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri, se diversi da quello del territorio comunale, all'interno dei quali sono istituiti i servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni;
 - f) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
 - g) le modalità di effettuazione dei servizi di ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti speciali raccolti in convenzione;
 - h) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - i) la promozione della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

Art. 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Regolamento è adottato in base alle disposizioni dell'art. 198 del Decreto Legislativo n°152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico Ambientale) e della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022 – Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Esso rimanda inoltre:
 - a) alla Direttiva Europea 2018/851/CE;
 - b) alla normativa di recepimento della precedente, D.Lgs. 116 del 03 settembre 2020;
 - c) al D.L. 22 marzo 2021, n. 41;
 - d) alla Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”* e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003 *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”*;
 - f) al Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 *“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”*;
 - g) al Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008 *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche”*;
 - h) al Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188 *“Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CE”*;
 - i) al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 *“Norme relative alla eliminazione degli oli usati”*
 - j) al Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990/2014;
 - k) al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI;
 - l) al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 *“Codice del Terzo Settore”*;
 - m) al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*.
3. Il presente Regolamento recepisce infine le norme del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti.



Art. 5 - FORME DI GESTIONE E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL'ENTE GESTORE

1. Il Comune in forma diretta o il Soggetto gestore individuato nei modi e nelle forme di legge, definisce le modalità di erogazione dei servizi di gestione (raccolta, trasporto, recupero, trattamento) dei rifiuti urbani.
2. Per l'esercizio delle attività di competenza, l'eventuale Soggetto gestore provvede in autonomia secondo gli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto definito con il contratto di cui al comma 1.
3. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate dal Soggetto gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto e previo assenso dei competenti uffici comunali.
4. Il Comune garantisce il servizio di raccolta all'interno del territorio comunale o, se diverso, del perimetro di cui al successivo art. 7; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade, piazze, piste ciclabili e parcheggi compresi portici e marciapiedi e su altre strade a pubblico transito in via permanente, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi.
5. L'eventuale Soggetto gestore, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dal Contratto, provvede a:
 - effettuare le raccolte differenziata ed indifferenziata dei rifiuti urbani;
 - effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
 - effettuare il trasporto dal luogo di conferimento al luogo di trattamento.
6. L'eventuale Soggetto gestore, se titolare di contratto di servizio *"in house providing"*:
 - individua, attraverso gare ad evidenza pubblica, gli impianti di conferimento dei rifiuti raccolti sul territorio comunale per il successivo trattamento.
 - svolge funzioni di controllo e di verifica che l'erogazione dei servizi di igiene urbana sia svolta correttamente seguendo le indicazioni del contratto di servizio e del capitolato speciale di appalto.
 - predispone la Carta dei Servizi secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, e conformemente a quanto definito nella Deliberazione ARERA n. 15/2022 – TQRIF. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.
 - provvede alla redazione e stampa o pubblicazione in formato digitale del calendario annuale indicante tutte le informazioni necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite dal presente Regolamento;
 - si occupa di tenere la contabilità dei rifiuti raccolti, suddividendo i dati di produzione e di norma sostituisce il Comune negli adempimenti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare alla compilazione del M.U.D. e dell'Applicativo O.R.SO.
7. Il Comune, anche in presenza di un Soggetto gestore titolare di contratto di servizio *"in house providing"*, si riserva di affidare i servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi ad altro soggetto allo scopo individuato.

Art. 6 - COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE E DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI

1. I produttori dei rifiuti urbani e speciali sono responsabili della loro gestione e pertanto devono accertarsi che tutte le fasi del ciclo di trattamento, fino al loro completamento, siano effettuate nel rispetto della normativa vigente ed unicamente da soggetti autorizzati.
2. La responsabilità, in capo all'utente, della gestione del rifiuto urbano decade dopo la consegna dello stesso al servizio pubblico di raccolta e cioè con il ritiro dei rifiuti esposti a bordo strada nei modi e nei tempi indicati nel presente regolamento ovvero con il conferimento degli stessi al centro di raccolta nel rispetto delle modalità indicate nel presente regolamento.
3. La responsabilità, in capo al produttore, della gestione del rifiuto speciale cessa di norma con la restituzione della copia del formulario, corredata dal certificato di avvenuto smaltimento nei casi previsti dalla legge, da restituire al produttore timbrata e firmata dall'impianto di ricevimento e con l'indicazione del peso a destino.



Art. 7 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) per quanto attiene le disposizioni relative alla disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani: entro i limiti delle zone nelle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b) per quanto attiene le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento: all'intero territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano a sostanze, materie, materiali, prodotti, sottoprodotti e rifiuti che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D. Lgs. 152/06, come specificato all'art. 185 del medesimo.

Art. 8 - DEFINIZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, come previsto dall'art. 183 del D. Lgs 152/2006, si fa riferimento alle seguenti definizioni:
 - a) *"rifiuto"*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
 - b) *"rifiuto pericoloso"*: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto 152/2006;
 - b-bis) *"rifiuto non pericoloso"*: rifiuto non contemplato dalla lettera b);
 - b-ter) *"rifiuti urbani"*:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti (cosiddette utenze non domestiche o UND) che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A .
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
 - b-quater) *"rifiuti da costruzione e demolizione"* i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione (ad eccezione dei rifiuti derivanti da piccole attività di manutenzione degli edifici effettuate dai proprietari degli stessi e dai medesimi conferiti presso il centro di raccolta);
 - b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
 - b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
 - c) *"oli usati"*: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
 - d) *"rifiuti organici"*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - d-bis): *"rifiuti alimentari"*: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
 - e) *"autocompostaggio"*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo *in situ* del materiale prodotto;
 - f) *"produttore di rifiuti"*: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);



- m) *"prevenzione"*: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- n) *"gestione dei rifiuti"*: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- o) *"raccolta"*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) *"raccolta differenziata"*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- s) *"trattamento"*: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) *"recupero"*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D. Lgs. 116/2020 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- t-bis) *"recupero di materia"*: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- u) *"riciclaggio"*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- z) *"smaltimento"*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. 116/2020 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) *"stoccaggio"*: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) *"deposito temporaneo prima della raccolta"*: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 -bis;
- ee) *"compost"*: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- ll) *"gestione integrata dei rifiuti"*: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) *"centro di raccolta"*: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- oo) *"spazzamento delle strade"*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- qq-ter) *"compostaggio"*: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D. Lgs. 116/2020 relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.



2. Per le restanti definizioni non ricomprese nel presente elenco si rinvia al D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 9 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, come previsto dall'art. 184 del D. Lgs 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter) del D. Lgs. 152/2006 come indicati all'art. 8 del presente regolamento;
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 -bis del D. Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'art. 8 comma b – ter) punto 2 del presente regolamento;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'art. 8 comma b – ter) punto 2 del presente regolamento;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'art. 8 comma b – ter) punto 2 del presente regolamento;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'art. 8 comma b – ter) punto 2 del presente regolamento;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli indicati dall'articolo 11 del presente regolamento;
 - i) i veicoli fuori uso.
2. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 152/2006.

Art. 10 - RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani prodotti da UD e UND così come organizzata dal Comune e/o affidata a Soggetto gestore.
2. Il Comune è in ogni caso titolato ad effettuare controlli anche sulla produzione dei rifiuti speciali e la loro corretta gestione da parte dei produttori.
3. Negli allegati A e B al presente regolamento sono elencati i codici EER dei rifiuti urbani prodotti dalle UND e l'elenco delle attività produttrici di rifiuti urbani così come riportati sul D.Lgs. 116/2020 Trattandosi di due elenchi esaustivi, si ritiene che i produttori e i rifiuti non indicati in essi siano da ritenersi non urbani e pertanto da gestire come tali.
4. Il produttore dei rifiuti urbani li conferisce al servizio pubblico di raccolta secondo le disposizioni normative e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.
5. Il produttore dei rifiuti urbani può inoltre avvalersi del centro di raccolta per il conferimento dei propri rifiuti nel rispetto delle direttive fissate dalla normativa vigente in tema di responsabilità della gestione dei rifiuti e in tema di trasporto di rifiuti e secondo le regole di accesso agli impianti oltre che le disposizioni del presente regolamento.
6. Le UND che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, devono comunicarlo al Comune e all'affidatario del servizio pubblico entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo. Gli effetti di questa decisione sulla TARI sono disciplinati nel corrispondente regolamento.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno



successivo, al Comune e all'affidatario del servizio che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. Tutto ciò meglio evidenziato nell'art. n. 6 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti.

8. Ai fini di ottemperare all'obbligo, per i soggetti gestori del ciclo integrato dei rifiuti, di comunicazione annuale al Catasto Rifiuti, le UND che si avvalgono di contratti privati per l'avvio a recupero dei propri rifiuti urbani sono tenute a trasmettere annualmente, entro il 28 febbraio, al Comune di appartenenza i quantitativi avviati a recupero unitamente alle informazioni riguardanti i trasportatori e gli impianti di destino a cui tali rifiuti sono stati conferiti, corredati da una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
9. Il Soggetto gestore potrà attivare, anche a titolo oneroso, per alcune tipologie di rifiuti urbani prodotte in quantità significativa, specifiche forme di raccolta selettiva. I produttori di tali rifiuti dovranno assicurare un conferimento separato rispettando le modalità organizzative dei servizi dedicati.
10. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 152/2006 in materia di imballaggi. Possono essere conferiti al servizio pubblico rifiuti di imballaggi secondari e terziari purché siano simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A e siano conferiti in raccolta differenziata.
11. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle UND, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 11 - RIFIUTI SANITARI

1. Sono urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi per rischio infettivo:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che, per quantità e qualità, siano assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del vigente regolamento;
 - d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - e) i rifiuti provenienti da attività di manutenzione del verde effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi, ad esclusione di quelli contaminati.
2. I rifiuti sanitari diversi da quelli sopra elencati devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia.
3. È vietato il conferimento al servizio di raccolta dei rifiuti urbani dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 12 - RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono classificati rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazione ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) fiori secchi;
 - b) corone funebri;
 - c) carta;
 - d) ceri e lumini;
 - e) materiale derivante dalla pulizia dei viali;
 - f) materiale proveniente dagli uffici e dalle strutture annesse;
 - g) scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde.

Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.



Gli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde (sia ordinaria quale falcio o potature arbusti e siepi che straordinaria quali potature o abbattimenti alberi ad alto fusto), dovranno essere conferiti a impianto di compostaggio direttamente o tramite deposito temporaneo nel centro di raccolta.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, maniglie e ornamenti metallici;
 - c) resti metallici delle casse quali zinco e piombo);
 - d) avanzi di indumenti, imbottiture e similari.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente confezionati negli appositi imballaggi a perdere con scritta identificativa del contenuto e caratteristiche dimensionali compatibili con le disposizioni dell'impianto di smaltimento.
6. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse.
7. Sono inoltre urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di esumazione ed estumulazione.

Art.13 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da carcasse di autoveicoli, motoveicoli, autocarri, rimorchi, caravan e simili, devono essere conferiti a centri autorizzati di raccolta per la demolizione a cura e spese dei proprietari.
2. In caso di veicoli a motore e/o rimorchi abbandonati e non reclamati dai proprietari, sarà cura del Comune, anche attraverso il Soggetto gestore, provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico.
3. Le spese di rimozione e smaltimento saranno a carico del proprietario.

Art. 14 - RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

1. Il produttore dei rifiuti speciali avvia i propri rifiuti al trattamento nel rispetto della normativa vigente, assicurandosi che vengano rispettati per tutto il ciclo di vita del rifiuto criteri di responsabilità nella gestione dei rifiuti sanciti all'art. 188 del TUA.
2. Indipendentemente dalle tipologie e dai quantitativi prodotti, i produttori di rifiuti speciali sono tenuti, in particolare, a conformarsi alle norme sulla differenziazione e sul divieto di miscelazione indicate nel TUA ed al rispetto delle Autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti in tema di gestione dei rifiuti.
3. I produttori di rifiuti speciali e di rifiuti speciali pericolosi hanno l'obbligo di mantenerli separati dai rifiuti urbani.
4. È vietato il conferimento o l'occultamento di questi rifiuti nei contenitori o sacchi o direttamente nei punti di raccolta su suolo pubblico destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
5. Gli oneri relativi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono a carico dei relativi produttori che hanno l'obbligo di incaricare imprese autorizzate affinché tali rifiuti siano gestiti nel rispetto delle norme in materia e affinché sia assicurata la protezione della salute e dell'ambiente.
6. Il Soggetto gestore, analogamente a quanto previsto per i produttori, assicura una gestione separata e dedicata dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi rispetto ai rifiuti urbani.
7. I rifiuti speciali possono essere anche conferiti, ai sensi dell'art. 188 comma 2) lettera c) del D. Lgs. n. 152/06, al gestore del servizio pubblico a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione onerosa di durata quinquennale su schema elaborato ed approvato dal Soggetto gestore medesimo.
8. In caso di sottoscrizione della predetta convenzione, la comunicazione annuale dei rifiuti sarà effettuata dal Soggetto gestore.



Art. 15 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente adottate con procedure stabilite all'art. 191 del D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche.
2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità, al Presidente della Regione ed alla Prefettura, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali e non possono essere reiterate per più di due volte.
4. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
 - a) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - b) l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del presente Regolamento e del Titolo V, della Parte IV, del D. Lgs. 152/2006;
 - c) l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del Soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori secondo le norme di legge;
 - d) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D. Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di Polizia Locale.

Art. 16 – DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire, nei modi e nei tempi indicati nei relativi articoli, le varie frazioni dei rifiuti in modo differenziato.
2. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo o nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Non viene considerato abbandono:
 - a) Il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
 - b) Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
 - c) Il deposito della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani per l'autocompostaggio qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e non si arrechi alcun pericolo igienico - sanitario o danno all'ambiente.
3. È vietata e sanzionata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nella rete fognaria comunale.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere, a proprie spese, alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.
5. In caso di inadempienza, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, il Sindaco dispone con propria ordinanza lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.
6. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
7. Il Comune esercita la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
8. È vietata ogni forma di cernita, asportazione o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale, compresa il centro di raccolta.



9. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di igiene ambientale.
10. È vietato l'imbrattamento, anche a mezzo di adesivi, volantini, manifesti, dei cartelli segnaletici, dei muri, dei pali della pubblica illuminazione, dell'arredo urbano, dei monumenti e dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti.
11. È vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area pubblica che in area privata. Eventuali manifestazioni tipiche della tradizione locale in cui vengono bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dall'ufficio comunale competente.
12. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 17 - INFORMAZIONE

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune, tramite il Soggetto gestore e/o con iniziative proprie, è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) a realizzare campagne di informazione, sensibilizzazione e incentivazione alla collaborazione dei cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c) ad istituire un servizio di assistenza clienti, segnalazione eventuali disservizi o necessità di pronto intervento, prenotazione di servizi di raccolta su chiamata, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - d) a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni con frequenza annuale.
2. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali che residuano dai processi umani e dai processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio, si demanda alle modalità di informazione di cui al comma precedente, la elencazione in dettaglio, per ogni frazione di rifiuto raccolto in modo differenziato e per la frazione secca residua, dei rifiuti ammessi e vietati.
3. Il Soggetto gestore è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati nel rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione ARERA.
- 4.

Art. 18 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. L' autocompostaggio (o compostaggio domestico) così come definito dall'art. 8 lettera e) del presente Regolamento è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche e non domestiche residenti in edifici con giardino.
2. Il Comune consente il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica e Verde dei Rifiuti Urbani.
3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
4. La collocazione della attrezzatura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine con la proprietà.
5. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. Durante la gestione della attrezzatura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
7. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè, gusci di uova);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);



- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

Art. 19 - ATTIVAZIONE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PARTICOLARI FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione dei volontari e delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017.
2. non è possibile affidare alle Associazioni di Volontariato l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti (D. Lgs. 117/2017, art. 5, c. 1, lett. e);
3. A fronte delle attività svolte, l'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Al Volontario possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (D. Lgs. 117/2017, artt. 17 e 33);
4. L'attività delle Associazioni di Volontariato sarà di norma regolata da un apposito contratto o convenzione che potrà essere sottoscritto con il Comune e/o con il Soggetto gestore;
5. In caso di affidamento di attività, le Associazioni di Volontariato si conformeranno, nell'effettuazione delle medesime, alle disposizioni di cui al presente regolamento ed altre disposizioni impartite dal Comune e/o dal Soggetto gestore.





TITOLO II

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 20 - MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente. L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondata sul principio della differenziazione, all'origine, dei flussi di rifiuti recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato non recuperabile. Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali conferiti dalle utenze e consente l'applicazione di metodi di tariffazione puntuale della componente variabile dei costi di servizio.
2. La raccolta dei rifiuti urbani viene svolta su tutto il territorio comunale.
3. Le modalità e le frequenze di raccolta saranno assicurate ad ogni utenza in relazione alle quantità ed alle tipologie di rifiuti da gestire ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio e del piano finanziario.
4. Il perimetro di raccolta può essere suddiviso in zone operative omogenee con differenti giorni di servizio.

Art. 21 - SERVIZI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, ed in relazione alla classificazione dei rifiuti di cui al precedente art. 9, il servizio di igiene urbana di cui al presente regolamento è rivolto unicamente ai rifiuti urbani, al rispetto del quale sono tenuti i produttori di tale tipologia di rifiuto. Il Comune è in ogni caso titolato ad effettuare controlli anche sulla produzione e le modalità di conferimento, ritiro, trasporto e trattamento anche di rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche ubicate nel proprio territorio.
2. Le utenze produttrici di rifiuti urbani sono tenute ad osservare le norme contenute nel presente titolo e ad effettuare la differenziazione dei rifiuti come prevista per le utenze domestiche del servizio di raccolta, salvo particolari casi motivati, autorizzati dal competente servizio comunale.
3. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani in quantità paragonabili a quelle delle utenze domestiche verranno considerate e gestite, ai fini della raccolta, come queste ultime.
4. Per quantitativi di rifiuti urbani superiori e non paragonabili a quelli prodotti dalle utenze domestiche, il Soggetto gestore, in base alle indicazioni del Comune, istituisce servizi dedicati di raccolta all'interno delle aree private, basati anche su contenitori di grandi dimensioni (da 13 a 30 m³ o di altro tipo). La consegna delle attrezzature a questa categoria di utenze avverrà nel rispetto di quanto stabilito dalle delibere ARERA. La decisione di istituire tali modalità peculiari di servizio per alcune utenze è presa dietro valutazione caso per caso anche sulla base dell'ubicazione dell'utenza in correlazione a fattori di possibile disagio per la circolazione veicolare o pedonale ovvero per esposizioni che possano pregiudicare la sicurezza stradale o determinare situazioni indecorose. Il Comune, in accordo con il Soggetto gestore, può in tali situazioni fissare un limite quantitativo al servizio di ritiro domiciliare all'esterno della proprietà. Eventuali forme differenti di ritiro, in quanto non remunerate dal pagamento della TARI, sono normalmente a carattere oneroso per l'utenza. L'attivazione dei predetti servizi è subordinata alla sottoscrizione di un contratto di servizio tra Utente e Gestore o tra Utente e Comune;
5. I cassoni scarrabili sono forniti dal Soggetto gestore a noleggio. Non è prevista l'attivazione del servizio con cassoni di proprietà dell'utente. In caso di attivazione del servizio, l'utente è responsabile del corretto uso degli stessi in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito, che deve essere differenziato secondo quanto disposto nei successivi articoli. Dovrà informare gli Uffici comunali o il Soggetto gestore, di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e di eventuale danno o furto degli stessi.



6. Sarà onere dell'utente provvedere ad effettuare il lavaggio e le ulteriori pulizie dei contenitori, per evitare il crearsi di odori sgradevoli ed inconvenienti igienici.

Art. 22 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'Amministrazione Comunale stabilisce di porre in essere le attività finalizzate ad adottare il sistema domiciliare Integrato con tariffazione puntuale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal Piano Regionale vigente e, in accordo con il Soggetto gestore, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.
2. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene svolto, in relazione alle tipologie di questi, con le seguenti modalità:
 - a) raccolta domiciliare o "porta a porta", con sacchi a perdere o contenitori;
 - b) raccolta mediante conferimento in contenitori dislocati sul territorio comunale - microraccolte;
 - c) raccolta mediante conferimento al centro di raccolta.
4. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore risulta essere utenza iscritta al ruolo della tassa rifiuti; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti prodotti in altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto:
 - a) i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;
 - b) i conferimenti al centro di raccolta di utilizzo sovra comunale;
 - c) i conferimenti nel centro di raccolta di RAEE domestici da parte di distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica.
5. È vietato il conferimento nei contenitori per rifiuti urbani di rifiuti liquidi, di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi, ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti al servizio.
6. È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o del Soggetto gestore, dalla sede in cui sono stati collocati.
7. È vietato il conferimento di rifiuti urbani pericolosi di cui all'ALLEGATO A, in sacchi o contenitori diversi da quelli specificatamente definiti per tali tipologie di rifiuti, sia con il servizio di microraccolte sul territorio comunale che presso il centro di raccolta.
8. Il Comune può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o alla termovalorizzazione.

Art. 23 - SERVIZI DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

1. Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani sarà attuato con la separazione dei flussi mediante un sistema di raccolta "porta a porta" per tutte le frazioni secondo quanto precisato nel successivo articolo.
2. La raccolta "porta a porta" consiste nel conferimento, da parte delle utenze, dei rifiuti inseriti in appositi contenitori e/o sacchi, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
3. La fornitura alle nuove utenze delle attrezzature per la raccolta (sacchi e/o contenitori), come previsto dall'Allegato A Deliberazione ARERA n. 15/2022 – TQRIF – è definita nella Carta dei Servizi.
4. I sacchi e i contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti sul marciapiede o sul bordo strada prospiciente le abitazioni e gli edifici non residenziali. Sacchi e contenitori devono essere messi in luogo ben visibile, allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli ed autoveicoli e in modo tale da non recare molestia né invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti.
5. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che il Comune riterrà necessario per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori



dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

6. Per analoghe particolari situazioni che comportino incidenze negative sulla viabilità o antiestetiche esposizioni di eccessive quantità di rifiuti a bordo strada, il Comune potrà chiedere al Soggetto gestore di effettuare le raccolte all'interno di proprietà private, purché accessibili ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano normalmente ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi, eventualmente anche in seminterrati purché dotati di scivoli di accesso percorribili dai mezzi di servizio, con esclusione pertanto di quelli accessibili soltanto con gradini o laddove venissero riscontrate pendenze non idonee al transito degli automezzi di raccolta.
7. Il Comune, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri rifiuti in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o da altre attività quali mercati e fiere o di carattere tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni impartite dal Comune.
8. I sacchi e i contenitori devono di norma essere esposti il giorno precedente la raccolta non prima delle ore 19.30 (ore 18.00 per le utenze non domestiche) e non oltre le ore 6.00 del giorno di raccolta. Tali orari potranno essere oggetto di modifica con ordinanza sindacale.
9. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere eseguita nel medesimo giorno oppure anticipata o posticipata nel giorno fissato dal Soggetto gestore e indicato nel calendario annuale.
10. È vietato esporre rifiuti fuori dalla propria abitazione al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal servizio di raccolta.
11. È vietato il conferimento dei rifiuti in sacchi o contenitori aventi caratteristiche differenti da quanto stabilito dal presente regolamento per le varie tipologie di raccolte differenziata, anche in relazione alle caratteristiche dimensionali degli edifici residenziali e delle utenze non domestiche;
12. A far data dal 01/04/2023 è proibito lo stazionamento fisso dei cassonetti dei rifiuti nelle aree esterne alla proprietà privata. I cassonetti potranno stazionare su area pubblica solo il tempo strettamente necessario per lo svuotamento e poi dovranno essere ritirati all'interno delle singole proprietà private. Dalla stessa data sarà fatto divieto dell'uso di cassonetti per conferimento del rifiuto secco e del multipak. Entro tale data i contenitori del secco presenti sul territorio verranno rimossi dall'Amministrazione comunale su espressa richiesta dei proprietari.
In alternativa, sempre su richiesta espressa dei proprietari, i contenitori potranno essere destinati al ritiro della carta/cartone avendo cura di apporre sullo stesso apposita scritta.
Tutti gli edifici che ne risultano ancora sprovvisti dovranno dotarsi di appositi spazi di raccolta e deposito rifiuti conformi alle indicazioni di cui all'art. 83 del Regolamento edilizio vigente;
13. È vietato il conferimento di rifiuti ingombranti accanto ai contenitori adibiti alle raccolte domiciliari, fatto salvo l'utilizzo, del servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio su prenotazione.
14. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta prima dell'intervento degli addetti al servizio di raccolta, la pulizia sarà a carico dell'utenza. Gli addetti al servizio di raccolta devono invece assicurare il prelievo di rifiuti e la pulizia del suolo in caso di dispersione accidentale durante il prelievo dei sacchi, lo svuotamento dei contenitori come pure il travaso dei rifiuti. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.
15. È vietato il conferimento, in sacchi o contenitori, di materiale estraneo rispetto alla frazione di rifiuti cui i predetti sacchi o contenitori sono destinati a contenere, nonché esporre su pubblica via rifiuti destinati ad essere conferiti in idonei sacchi o contenitori. Sarà cura degli addetti al servizio segnalare all'utenza l'irregolarità del conferimento, per mezzo di talloncini adesivi indicanti la dicitura "rifiuto non conforme".
16. I contenitori svuotati devono essere ritirati il prima possibile dal marciapiede o strada da parte dell'utente utilizzatore.
17. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, i sacchi esposti per la raccolta devono avere peso non superiore a 20 kg e non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la raccolta manuale. La chiusura dei sacchi deve prevenire ogni perdita, spargimento o percolamento di rifiuti solidi o liquidi. Il limite di 20 kg riguarda anche i contenitori rigidi soggetti a sollevamento e svuotamento manuale escludendo pertanto bidoni carrellati e cassonetti. Per la maggior tutela del personale operativo ed al fine di ridurre al minimo gli episodi di rottura e conseguente dispersione al suolo dei rifiuti, il Soggetto gestore può introdurre limitazioni più restrittive, che saranno comunicate di norma sui calendari delle raccolte.
18. La pulizia e la disinfezione dei contenitori sono a carico degli utilizzatori.



Art. 24 - MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA"

1. Il servizio di raccolta differenziata "porta a porta" dei rifiuti urbani è svolto con le seguenti modalità:

a) FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI SOLIDI URBANI - FORSU (UMIDO):

La frazione organica è destinata ad impianti di compostaggio per la produzione di compost e/o a impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas.

I rifiuti appartenenti alla frazione umida devono essere conferiti in sacchetti biodegradabili e compostabili.

In relazione alle dimensioni degli edifici, i sacchetti con la frazione umida devono essere esposti per la raccolta:

- in secchi omologati di colore marrone con capacità variabile da 10 a 30 l per edifici con unità immobiliari da 1 a 4;
- in bidoni carrellati omologati di colore marrone da 120 o 240 l, per edifici condominiali e per attività di ristorazione.

La frequenza di raccolta è settimanale per le utenze domestiche.

Per le attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, supermercati, self-service, mense scolastiche ed aziendali), il Comune con il Soggetto gestore può incrementare tale frequenza dando opportuna comunicazione alle utenze interessate.

Unitamente agli scarti alimentari, possono essere conferiti nell'umido modesti quantitativi di ceneri di camini o stufe a legna/pellet, lettieri di animali domestici costituite da materiale vegetale, fiori e piante ornamentali di piccole dimensioni.

Nella tenuta di secchi e bidoni carrellati dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori.

A tal fine ogni utente avrà l'obbligo di lavare e disinfettare gli stessi con cadenza almeno settimanale.

b) VETRO:

Il vetro, raccolto in forma differenziata, è destinato a impianti di riciclaggio per il recupero di materia.

Gli imballaggi in vetro devono essere svuotati dal loro contenuto e conferiti senza tappi di plastica, metallo o sughero.

In relazione alle dimensioni degli edifici, gli imballaggi in vetro devono essere esposti integri per la raccolta:

- in secchi omologati di colore verde con capacità variabile da 10 a 30 l per edifici con unità immobiliari da 1 a 4;
- in bidoni carrellati omologati di colore verde da 120 o 240 l, per edifici condominiali e per bar e attività di ristorazione.

La frequenza di raccolta è settimanale per tutte le utenze.

Gli imballaggi in vetro di grandi dimensioni, quali le damigiane e gli oggetti in vetro ingombranti, quali, lastre, specchi, mensole, acquari, devono essere conferiti in apposito contenitore presso il centro di raccolta.

Nei contenitori per la raccolta "porta a porta" degli imballaggi in vetro non devono essere inseriti piatti, tazze, tazzine, vasi o altri oggetti in ceramica, porcellana, terracotta, nonché lampade, lampadari, lampadine.

Nella gestione di secchi e bidoni carrellati dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori.

A tal fine ogni utente avrà l'obbligo di lavare e disinfettare gli stessi con cadenza almeno quindicinale.

c) CARTA e CARTONE:

La carta, costituita da giornali, riviste, depliant, quaderni, libri oltre che da imballaggi quali sacchetti e gli imballaggi in cartone, sono destinati a impianti di riciclaggio per il recupero di materia.

La carta ed il cartone devono essere conferiti:

- in secchi omologati di colore bianco con capacità pari a 40 l per edifici con unità immobiliari da 1 a 4;
- in bidoni carrellati omologati di colore bianco da 120 o 240 l, per edifici condominiali e utenze non domestiche
- in cassonetti omologati di colore bianco da 1.100 l per utenze non domestiche
- in scatole di cartone;
- in pacchi legati con spago.

Ad eccezione del conferimento in bidoni carrellati e cassonetti, le scatole, i pacchi o altre forme di confezionamento destinate ad essere prelevate manualmente, non devono superare il peso indicato sul calendario per ciascun collo.

Scatole e scatoloni di cartone, sebbene piegati e ridotti di volume, non possono essere conferiti sfusi.

La frequenza di raccolta è settimanale per tutte le utenze.



d) IMBALLAGGI IN PLASTICA, IMBALLAGGI IN METALLO, IMBALLAGGI IN POLIACCOPIATI (MULTIPAK):

Il Multipak, destinato ad impianti di selezione e riciclaggio per il recupero di materia è costituito da imballaggi in plastica, in metallo e in materiali poliaccoppiati, quali:

- buste e sacchetti caramelle, patatine, pasta, riso, surgelati, caffè, abbigliamento
- bottiglie, barattoli, vasetti, lattine e flaconi di acqua, bibite, olio, yogurt, legumi, tonno, carne, conserve, cibo per animali, detersivi, cosmetici, prodotti per la pulizia della casa,
- Tetra Pak latte, vino, succhi di frutta, salse
- tubetti creme, dentifricio
- vaschette e vassoi frutta, verdura, carne, pesce, uova, gelato
- imballaggi in polistirolo di piccoli elettrodomestici, blister vuoti, vasi di plastica, bicchieri e piatti di plastica, grucce appendiabiti, reti di frutta e verdura, cellophane, carta argentata regalo, bombolette spray (esclusi prodotti tossici o infiammabili)

La raccolta avviene mediante conferimento degli stessi in sacchi di polietilene semitrasparente da 100 l. A far data dal 03/04/2023 dovranno essere usati i sacchi gialli codificati forniti dal Soggetto gestore.

Bottiglie, flaconi, vasetti, tubetti, lattine e altri contenitori di prodotti alimentari e non, devono essere svuotati dal loro contenuto.

La frequenza di raccolta è settimanale per tutte le utenze.

e) FRAZIONE INDIFFERENZIATA RESIDUALE (SECCO):

La frazione secca residua è destinata ad impianti di termovalorizzazione per il recupero di energia.

La raccolta della frazione secca non riciclabile avviene mediante conferimento della stessa in sacchi di polietilene semitrasparenti da 100 l.

A far data dal 03/04/2023 la raccolta della frazione secca non riciclabile avverrà mediante conferimento della stessa in sacchi omologati e codificati – Ecuosacco – forniti dal Soggetto gestore in quantità e con caratteristiche definite in accordo con il Comune.

I sacchi non devono contenere rifiuti oggetto di raccolta differenziata “porta a porta” e rifiuti oggetto di raccolta differenziata nel centro di raccolta quali rifiuti pericolosi, rifiuti ingombranti, scarti vegetali, macerie e rifiuti inerti, elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche.

I sacchi non devono inoltre contenere rifiuti elencati all’art. 185 del D. Lgs. 152/06 quali, in particolare, i rifiuti radioattivi, materiali esplosivi in disuso e carogne animali.

Eventuali cassette, o altri contenitori rigidi di ridotte dimensioni – e quindi non considerabili rifiuti ingombranti – che non fosse possibile frantumare per inserire nei sacchi, saranno posizionati vuoti accanto agli stessi.

La frequenza di raccolta è settimanale per tutte le utenze.

Per alcune attività quali supermercati, ristoranti ecc. o per alcuni servizi quali ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistite, scuole, asili nido ecc., il Comune con il Soggetto gestore può incrementare tale frequenza dando opportuna comunicazione alle utenze interessate.

f) SCARTI VEGETALI DI GIARDINAGGIO (VERDE):

La frazione vegetale è destinata agli impianti di compostaggio per la produzione di compost.

Il Comune potrà istituire il servizio di raccolta “porta a porta” del verde complementare rispetto al conferimento diretto da parte dell’utenza presso il centro di raccolta. In tale caso gli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini e orti privati, con esclusione di scarti vegetali derivanti da attività agricole e florovivaistiche, dovranno essere conferiti in bidoni carrellati da 120 o 240 l di colore verde o grigio.

Nei bidoni carrellati non potranno essere inseriti sassi, terra, reti e pali metallici o in materiale plastico, o altri rifiuti non compostabili.

Le ramaglie potranno essere conferite in fascine legate con spago; ogni fascina non potrà superare il peso indicato sul calendario delle raccolte e la lunghezza di 1,5 m.

La frequenza di raccolta sarà definita dal Comune in accordo con il Soggetto gestore, rispettando i criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

g) OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI:

Gli oli e grassi vegetali e animali, raccolti in forma differenziata, sono destinati a impianti di trattamento per il recupero di materia.

La raccolta è attiva per le utenze di ristorazione collettiva quali ristoranti, pizzerie, tavole calde, gastronomie, ecc. in quanto, trattandosi di rifiuti speciali, dette utenze non possono conferire questa tipologia di rifiuti presso il centro di raccolta;



Le utenze conferiscono i rifiuti in contenitori forniti dal Soggetto gestore il quale organizza un servizio di ritiro con prelievo dei contenitori pieni e consegna di altrettanti contenitori vuoti. All'atto del ritiro è richiesta la firma del formulario di identificazione del rifiuto compilato dal trasportatore. La tenuta del registro di Carico e Scarico, ove previsto, è invece a carico dell'utenza che ha richiesto l'attivazione del servizio. Nei contenitori non devono essere inseriti alimenti fritti, acqua, o altri rifiuti liquidi o solidi diversi dall'oggetto della raccolta differenziata nonché incompatibili con il processo di recupero.

Il Comune potrà estendere il servizio alle utenze domestiche fornendo alle stesse idonei contenitori omologati.

In tal caso le utenze provvederanno direttamente a svuotare i contenitori nell'apposita cisterna posizionata presso il centro di raccolta.

h) RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO:

Il ritiro, a domicilio e su chiamata, di rifiuti ingombranti, è assicurato previa prenotazione al numero verde telefonico del Soggetto gestore.

Si richiamano, dall'art. 32 del presente regolamento, le tipologie di rifiuti per le quali, in alternativa al conferimento diretto presso il centro di raccolta, può essere chiesto il ritiro a domicilio:

- a) LEGNO: (es. mobili, serramenti);
- b) FERRO E ROTTAMI METALLICI: (es. reti, stendibiancheria, scaffali, biciclette);
- c) VETRO INGOMBRANTE: (es. lastre, specchi, acquari);
- d) PLASTICHE DURE: (es. stendibiancheria, arredi giardino);
- e) RIFIUTI INGOMBRANTI: (es. materassi, poltrone, divani ecc.);
- f) FRIGORIFERI, CONGELATORI, CLIMATIZZATORI (RAEE – R1);
- g) LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI A MICROONDE (RAEE – R2);
- h) TELEVISORI E MONITOR: (RAEE – R3);

I rifiuti, oggetto di prenotazione, dovranno essere esposti non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 6.00 del giorno di raccolta. Tali orari potranno essere oggetto di modifica con ordinanza sindacale.

I rifiuti ingombranti dovranno essere esposti nel punto in cui vengono esposte tutte le tipologie di rifiuti raccolti porta a porta. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio o impedimenti, dovrà essere specificato, al momento della prenotazione tramite numero verde, il luogo esatto di esposizione.

Il Soggetto gestore rende noto, attraverso i propri canali di informazione (sito internet, APP), nonché tramite gli operatori telefonici del numero verde, le modalità di prenotazione, i tempi di esecuzione e i limiti, in volume e peso, dei rifiuti conferibili.

Il servizio di ritiro a chiamata dei rifiuti ingombranti a domicilio è rivolto a tutte le utenze del territorio, siano esse domestiche o non domestiche.

Il limite quantitativo di rifiuti esposti per ciascuna prenotazione è definito nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Eventuali modifiche al numero di ritiri annui concessi a ciascuna utenza saranno definite con apposito atto.

Art. 25 - CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ALL'INTERNO DELLE PROPRIETÀ

1. Tutti i fabbricati devono disporre, all'interno della proprietà privata, di un luogo idoneo alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze, dotato di un numero sufficiente di contenitori destinati alle diverse tipologie di materiali. Tale luogo deve essere conforme alle disposizioni dell'art. 83 del Regolamento edilizio e del Regolamento di igiene.
2. È vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti all'interno di condomini. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 26 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE MEDIANTE CONTENITORI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE – MICRORACCOLTE

1. Il servizio di raccolta differenziata mediante contenitori stradali è svolto con le seguenti modalità:

a) FARMACI:

I farmaci scaduti o inutilizzati, ad eccezione dei farmaci citotossici e citostatici, provenienti dalle abitazioni, devono essere inseriti negli appositi contenitori dislocati presso farmacie, ambulatori e servizi socioassistenziali, centro di raccolta. Carta (istruzioni) cartone (scatole) devono essere conferite con la carta ad eccezione di farmaci in flaconi o fiale di vetro che devono essere inseriti nell'apposito contenitore mantenendole nelle scatole per evitare la rottura del vetro.



b) PILE:

Le pile esaurite (stilo o bottone) provenienti dalle abitazioni, devono essere inserite negli appositi contenitori posizionati presso i punti vendita delle stesse, su altri luoghi aperti del territorio e nel centro di raccolta.

c) INDUMENTI SMESSI:

Il Comune o il Soggetto gestore stipulano, convenzioni con ONLUS o Associazioni di Volontariato per la raccolta differenziata degli indumenti smessi, svolta mediante posizionamento sul territorio comunale e/o presso il centro di raccolta, di contenitori di adeguate dimensioni.

Per tale raccolta differenziata, che di norma comprende anche scarpe, borse, coperte ecc. il gestore deve assicurare idonee informazioni sui contenitori stessi.

La raccolta di rifiuti tessili verrà attuata nell'ambito dei sistemi di EPR che verranno istituiti con apposito DM come previsto dal D. Lgs. 152/2006.

2. È vietato il conferimento, accanto ai contenitori, di qualsiasi rifiuto comprese le tipologie descritte nel medesimo.

Art. 27 - RACCOLTE DIFFERENZIATE RIFIUTI DA MERCATI E FIERE

1. I rifiuti urbani prodotti da attività di commercio ambulante, svolte sia con cadenza settimanale – mercati – che annuale o occasionale – sagre e fiere - devono essere conferiti secondo le modalità di seguito riportate:
 - frazione umida: raccolta, nell'area di posteggio, in bidoni carrellati forniti dal Soggetto gestore a inizio delle operazioni di vendita. Il Soggetto gestore provvederà a svuotare e ritirare i bidoni carrellati al termine delle operazioni di vendita;
 - frazione secca residua: raccolta, nell'area di posteggio, in sacchi di polietilene semitrasparenti da 100 l. Il Soggetto gestore fornisce annualmente una dotazione di 50 sacchi per ciascuna attività che dovrà assicurare costantemente il rispetto delle caratteristiche del conferimento eventualmente mediante approvvigionamento autonomo;
 - imballaggi in cartone: piegati e accatastati, nell'area di posteggio, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti;
 - imballaggi in legno (cassette): accatastati, nell'area di posteggio, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti;
 - imballaggi in plastica (cassette): accatastati, nell'area di posteggio, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti.
2. È vietato disperdere rifiuti liquidi, quali oli o liquami, o solidi, quali frammenti di cibo, sale ecc. su aiuole, aree verdi, pavimentazione o in pozzetti di raccolta delle acque meteoriche.
3. È vietato conferire nei cestini stradali gettacarte rifiuti dell'attività di vendita.
4. È vietato il conferimento di rifiuti prodotti in mercati presso altri Comuni.

Art. 28 - TRASPORTO E PESATE DEI RIFIUTI

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2, art. 178, del D Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che saranno concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.
3. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.



Art. 29 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO - TRASBORDO

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di trattamento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Soggetto gestore proporrà all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.
2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.



TITOLO III

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA

Art. 30 - IL CENTRO DI RACCOLTA

1. Il centro di raccolta è un'attività di raccolta dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale, complementare ai servizi di raccolta "porta a porta", destinata ad ammassare, stoccare, valorizzare e avviare a recupero/trattamento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte degli utenti.
2. Le modalità di gestione del centro di raccolta, ivi comprese le tipologie di rifiuti ammessi, sono disciplinate dall'autorizzazione dell'organo competente rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, (sono disciplinate dalla delibera di Giunta Comunale n. 138 del 29 novembre 2024, di approvazione del Centro di Raccolta, emessa ai sensi del DM 08 aprile 2008 e s.m.i. e dal D.Lgs. 116/2020,) dal presente Regolamento e dalle disposizioni operative definite dal Soggetto gestore, al quale è stata affidata la custodia.
3. Gli orari di apertura del centro di raccolta sono definiti dal Soggetto gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale e comunicati all'utenza attraverso i sistemi di comunicazione previsti per la gestione dei rifiuti ovvero mediante apposita cartellonistica affissa all'esterno dell'impianto stesso. Nelle festività nazionali l'impianto è chiuso.
4. Il Soggetto gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può definire giorni e fasce orarie differenziate per il conferimento di rifiuti da parte delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche.
5. Il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione della raccolta differenziata all'interno del centro di raccolta, come pure di modificare l'elenco delle tipologie di rifiuti raccolti, qualora vengano a mutare le esigenze tecniche ed organizzative.

Art. 31 - ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA

1. Al centro di raccolta possono accedere purché iscritte al ruolo della Tassa Rifiuti:
 - a) le utenze domestiche per il conferimento di rifiuti urbani provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione ubicati nel territorio comunale;
 - b) le utenze non domestiche aventi sede o unità locale sul territorio comunale esclusivamente per il conferimento dei propri rifiuti urbani, così come definiti all'art. 9 del presente regolamento, limitatamente a quelli prodotti nel territorio medesimo. Ai sensi dell'Art. 212 del D.Lgs. 116/2020 il trasporto dei propri rifiuti urbani da parte delle UND è subordinato all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis - trasporto rifiuti non pericolosi in conto proprio. Ai sensi dell'art. 193, c. 7, il conferimento da parte di queste utenze non è soggetto alla presentazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto;
 - c) i distributori e installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche esclusivamente per i rifiuti (R.A.E.E.) di origine domestica provenienti da 1:1 o 1:0. In questo caso il trasportatore è iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla cat. 3-bis ed il Formulario di Identificazione del Rifiuto è sostituito dalla compilazione dell'Allegato II – Documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al DM 8 marzo 2010, n. 65;
 - d) gli addetti ai servizi di igiene urbana per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti oggetto del contratto di servizio;
 - e) gli operai comunali per il conferimento dei rifiuti provenienti da stabili e/o proprietà comunali.
2. L'accesso all'impianto può essere regolamentato mediante sistema informatizzato e conseguente utilizzo, per le utenze domestiche, di CRS/CNS o CIE o apposito badge (previsto per seconde case o non residenti) e di apposito badge (CEMCARD) per le utenze non domestiche.
3. I quantitativi di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta dipendono dalla disponibilità volumetrica dei cassoni al momento dello scarico a giudizio del custode dell'impianto che deve garantire la possibilità di scarico al maggior



numero di utenze possibili. Gli utenti accettano pertanto di non scaricare il quantitativo eccedente tale disponibilità e conferirlo in un momento successivo.

4. Il Soggetto gestore predispone un vademecum da divulgare a tutte le UND riportante le istruzioni dettagliate per l'accesso al centro di raccolta alle quali attenersi scrupolosamente.

Art. 32 - RIFIUTI AMMESSI AL CENTRO DI RACCOLTA

1. Al centro di raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti con le modalità e le limitazioni indicate:
- a) LEGNO: (es. beni durevoli quali mobili, serramenti; imballaggi). I mobili particolarmente voluminosi devono essere smontati o ridotti di volume e separati da elementi in materiali diversi (specchi, vetri, metalli, plastiche).
 - b) FERRO E ROTTAMI METALLICI: (es. reti, stendibiancheria, pentolame, scaffali, biciclette). Non possono essere conferiti ciclomotori, filtri dell'olio lubrificante, residui di lavorazione dei metalli quali trucioli e polveri, imballaggi metallici contaminati da sostanze pericolose.
 - c) CARTA E CARTONE: la raccolta può essere congiunta, o differenziata con contenitori separati per imballaggi in cartone e carta. Non possono essere conferiti prodotti in carta accoppiata (es. tappezzeria, carta plastificata).
 - d) VETRO INGOMBRANTE: (es. lastre, specchi, acquari, damigiane). Devono essere asportate parti in materiali diversi (cornici, profili, paglia dalle damigiane, arredi e impianti elettrici degli acquari).
 - e) VETRO NON INGOMBRANTE: bottiglie bicchieri, vasetti. Raccolta analoga al servizio di ritiro "porta a porta";
 - f) PLASTICHE DURE: (es. cassette, taniche, secchi, vasi, tubi, arredi giardino, giocattoli). Non può essere conferito il Multipak destinato esclusivamente al ritiro "porta a porta".
 - g) MACERIE E ALTRI RIFIUTI INERTI: (vasi in cemento e terracotta, piatti e tazze in ceramica e porcellana, sassi, lavandini e altri sanitari in ceramica). Non sono ammessi manufatti in cemento-amianto (Eternit), cartongesso, lana di vetro, guaine bituminose, sacchi e secchi di plastica. Per le utenze domestiche è consentito il conferimento di modeste quantità ed occasionalmente, riferite a piccoli interventi edili eseguiti direttamente dall'utenza domestica nella propria abitazione e quantificabili in 0,5 m³ per volta. Il conferimento non è consentito alle utenze non domestiche, trattandosi di rifiuti speciali ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
 - h) SCARTI DI GIARDINAGGIO: (rami, erba, foglie, piante orticole e ornamentali). Non possono essere conferiti frutta e verdura avariati (da conferire con la frazione umida raccolta "porta a porta"), sassi, ceppi e tronchi di alberi. I rami non devono superare la lunghezza di 2 m.
 - i) RIFIUTI INGOMBRANTI: (es. materassi, poltrone, moquette, linoleum ecc.). La raccolta riguarda tutti i materiali non riciclabili e non riferiti alle altre raccolte differenziate in atto presso il centro di raccolta.
 - j) FRIGORIFERI, CONGELATORI, CLIMATIZZATORI (RAEE – R1): I Rivenditori possono conferire con compilazione dell'Allegato II.
 - k) LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI A MICROONDE (RAEE – R2): I Rivenditori possono conferire con compilazione dell'Allegato II.
 - l) TELEVISORI E MONITOR (RAEE – R3): I Rivenditori possono conferire con compilazione dell'Allegato II.
 - m) PICCOLI ELETTRODOMESTICI E ELETTRONICA DI CONSUMO (RAEE – R4): (es. aspirapolvere, macchine da cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse e tastiera), stampanti, fax, cellulari, telefoni, videoregistratori, apparecchi radio, utensili, giocattoli ecc.). I Rivenditori possono conferire con compilazione dell'Allegato II.
 - n) SORGENTI LUMINOSE (RAEE – R5): (es. neon, lampade a risparmio, ai vapori ecc.). I Rivenditori possono conferire con compilazione dell'Allegato II.
 - o) PILE E BATTERIE ESAURITE (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): (es. pile usa e getta, ricaricabili, a bottone, batterie non al piombo). Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.
 - p) ACCUMULATORI AL PIOMBO (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.
 - q) OLI MINERALI (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.
 - r) VERNICI E PRODOTTI CHIMICI DOMESTICI e loro contenitori escluse le bombolette spray (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): (es. vernici, mastici, isolanti, tempere, idropitture, acidi, diluenti, inchiostri, diserbanti, antiparassitari, smacchiatori ecc.). I prodotti chimici devono essere conferiti nel proprio contenitore originale o comunque in contenitori sui quali deve essere scritto il tipo di prodotto contenuto al fine di consentire all'impianto di smaltimento di destinarlo a specifico trattamento chimico. I contenitori devono essere sigillati per evitare la fuoriuscita del contenuto. Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.



- s) BOMBOLETTE SPRAY ETICHETTATE "T" o "F" (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): bombolette piene e vuote di prodotti chimici etichettate con simboli di Tossicità o Infiammabilità). Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.
 - t) CARTUCCE TONER: Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.
 - u) FARMACI SCADUTI O INUTILIZZATI: Il conferimento è riservato alle utenze domestiche. Sono esclusi dal conferimento i farmaci citotossici e citostatici.
 - v) OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI: derivanti dalla cottura e dalla conservazione degli alimenti.
2. Il Soggetto gestore, in accordo con il Comune, istituisce o potrà istituire la raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuti quali POLISTIROLO, INDUMENTI SMESSI ecc.
3. Presso il centro di raccolta sono istituite, o potranno essere istituite, raccolte differenziate di rifiuti urbani esterni derivanti dall'attività di spazzamento meccanizzato del suolo pubblico, dallo svuotamento dei cestini stradali e dalla rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio comunale. Il conferimento di tali rifiuti urbani è riservato agli addetti ai servizi di igiene urbana.

Art. 33 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. Gli utenti che accedono al centro di raccolta sono tenuti, a richiesta del personale di custodia, ad esibire un documento di identità unitamente alla CRS/CNS, CIE o l'apposito badge (CEMCARD) per l'accesso.
2. Gli utenti devono rispettare i giorni e gli orari di accesso e trattenersi nel centro di raccolta per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
3. Gli utenti sono tenuti a conferire autonomamente i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.
4. È vietato il conferimento presso il centro di raccolta comunale di rifiuti diversi da quelli per i quali è istituita la relativa raccolta.
5. Gli utenti devono rispettare la segnaletica ed il senso di marcia (ingresso/ uscita) e parcheggiare le autovetture in modo da non intralciare le corsie di transito.
6. Gli utenti devono assicurare la separazione dei rifiuti, secondo l'organizzazione delle raccolte differenziate, prima dell'ingresso al centro di raccolta al fine di ridurre i tempi di permanenza nell'impianto.

Art. 34 - OBBLIGHI DEL GESTORE DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. Il personale presente nel centro di raccolta è tenuto a controllare e custodire l'area vigilando costantemente sugli accessi e sui conferimenti. Il personale di custodia è tenuto in particolar modo a:
 - curare l'apertura e la chiusura del centro di raccolta negli orari prefissati;
 - essere costantemente presente durante gli orari di apertura;
 - verificare che al centro di raccolta accedano i soli soggetti aventi diritto, eventualmente richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento valido;
 - accertarsi che i rifiuti conferiti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
 - fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento;
 - aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l'utenza ne faccia espressa richiesta;
 - curare la pulizia dell'area e mantenerne l'ordine;
 - evitare o ridurre al minimo i disagi dovuti a rumore, scarichi, odori e attuare tutto quanto possibile per garantire la protezione dell'ambiente e della salute;
 - rimuovere eventuali rifiuti abbandonati nelle immediate adiacenze del centro di raccolta, immettendoli negli appositi contenitori presenti all'interno dell'impianto stesso;
 - effettuare tempestivi svuotamenti dei contenitori in modo che essi siano sempre accessibili e utilizzabili per il conferimento dei rifiuti;
 - assicurare che i contenitori e, in generale tutta l'area, siano mantenuti in normali condizioni igienico-sanitarie attraverso periodici lavaggi e disinfestazioni;



- effettuare i controlli previsti per legge sugli impianti antincendio, elettrico e sugli scarichi;
- controfirmare i formulari di identificazione dei rifiuti;
- tenere aggiornati i registri di carico e scarico;
- mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti degli utenti;
- segnalare al Comune ogni anomalia che dovesse verificarsi nel corso della gestione del centro di raccolta;
- comunicare al Comune, eventualmente chiedendo un immediato intervento della Polizia Locale o di altre forze dell'ordine, eventuali comportamenti illeciti o pericolosi;

Art. 35 - DIVIETI ALL'INTERNO DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. Presso il centro di raccolta è fatto espresso divieto di:
 - arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
 - accedere al di fuori degli orari e dei giorni di esercizio salvo che da parte del personale autorizzato;
 - abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel centro di raccolta;
 - introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito;
 - asportare qualsiasi attrezzatura, contenitore, utensile o altri oggetti in dotazione al centro di raccolta;
 - intralciare l'accesso e il conferimento da parte degli altri utenti o le attività dei mezzi operativi;
 - trattenersi nell'impianto oltre il tempo necessario all'attività di conferimento dei propri rifiuti.

Art. 36 - DELEGA AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DOMESTICI AL CENTRO DI RACCOLTA

1. Gli utenti domestici possono avvalersi, per il trasporto di un proprio rifiuto ingombrante non gestibile per dimensione o per peso con la propria autovettura, della collaborazione di un soggetto privato o di un operatore economico che mette a disposizione il proprio automezzo (es. furgone, autocarro). In questo caso l'utenza domestica può accompagnare il soggetto privato o l'operatore economico presso il centro di raccolta ed accedere con proprio documento di riconoscimento o, se attivo l'accesso informatizzato, con propria CRS/CNS;
2. Quanto sopra vale anche nel caso di vendita di elementi di arredo (mobili, divano, tavolo, materassi, serramenti, infissi, tende da sole, sanitari, fioriere ecc.) da parte di operatore economico con richiesta, da parte del cliente utente domestico, di smaltimento dell'arredo obsoleto in suo possesso.





TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 37 - SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

1. Il servizio di spazzamento meccanizzato e/o manuale è garantito con frequenze diverse, in relazione al contratto di servizio con il Soggetto gestore su:
 - a) strade e piazze, comprensive di marciapiedi e parcheggi, classificate di livello comunale;
 - b) strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere d'arredo e finiture collaterali;
 - c) tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
 - d) strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
 - e) strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano adeguatamente illuminate per consentire il transito dei mezzi in piena sicurezza;
 - siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
 - f) zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
 - g) sponde pubbliche di corsi d'acqua, purché accessibili ai mezzi meccanici.
2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità e dalla presenza di persone.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore.
5. Le operazioni di spazzamento meccanizzato nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
6. L'Amministrazione comunale attiva, o potrà attivare, ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di pulizia strade.

Art. 38 - CESTINI STRADALI GETTACARTA

1. L'Amministrazione Comunale, anche tramite il Soggetto gestore, provvederà a posizionare appositi cestini gettacarte per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti allo scopo di garantire il mantenimento del decoro delle aree pubbliche o di uso pubblico. Il servizio comprende:
 - a) lo svuotamento dei cestini gettacarte installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
 - b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.
2. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, rifiuti urbani e speciali provenienti da UND, ingombranti o di altro tipo prodotti nelle abitazioni ed immobili adibiti ad usi diversi.
3. I ristoratori ambulanti sono tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazioni che provochino un alto afflusso di clienti.
4. I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati, spostati o rimossi.



5. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura anche pubblicitaria, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nella pubblicità.

Art. 39 - POZZETTI STRADALI - GRIGLIE

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura:
 - del servizio di spazzamento meccanizzato e manuale per le bocche, gli accessi e le parti esterne;
 - dell'Ente gestore della rete fognaria per le sezioni interne dei manufatti (pozzetti, condotti).
2. È vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi negli stessi.

Art. 40 - MERCATI, FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, anche nei mercati non ordinari, nonché i gestori di spettacoli viaggianti, circhi e Luna Park, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono, oltre all'obbligo di rispettare le modalità di differenziazione dei rifiuti di cui al precedente articolo 27, mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico anche senza fini di lucro, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. I servizi di pulizia o di conferimento al servizio pubblico dei rifiuti urbani potranno essere oggetto di apposita convenzione onerosa a carico degli organizzatori.

Art. 41 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, installando anche adeguati cestini/posacenieri propri, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.
2. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, a causa della particolare attività esercitata, quale: vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e simili, determinando imbrattamento delle aree con residui ed involucri delle merci (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, per i gelati, residui alimentari,...), sono tenuti alla pulizia quotidiana con le stesse modalità dei marciapiedi antistanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività.
3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
4. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; è altresì vietato usare le caditoie stradali per lo smaltimento di acque luride. I rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Art. 42 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

1. L'Amministrazione comunale effettua o può incaricare apposita Ditta specializzata per:



- a) il diserbo periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spargimenti di eventuali diserbanti la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno e all'ambiente circostante e nel pieno rispetto della normativa vigente;
- b) la pulizia periodica delle pavimentazioni di pregio di piazze ed aree pubbliche e la rimozione di graffiti e di scritte che imbrattano monumenti, palazzi e siti di valore storico.

Art. 43 - SGOMBERO NEVE

1. Al verificarsi di precipitazione nevose l'Amministrazione comunale organizzerà, con personale e mezzi propri o mediante affidamento a terzi:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse, ivi inclusa l'area sulla quale insiste il centro di raccolta;
 - b) lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Art. 44 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

1. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo ai proprietari di immobili fronteggiante la pubblica via, lo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati pari ad almeno 1.50 m.
Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio e sue pertinenze.
L'obbligo suddetto compete anche, direttamente o in collaborazione con i proprietari degli immobili, ai conduttori degli esercizi fronteggianti strade e piazze pubbliche o soggette a pubblico transito.
2. La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spatatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso.
3. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere, previa la dovuta segnalazione di pericolo, eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni e di provvedere a liberare comunque dalla neve le griglie, le caditoie stradali e le imboccature dei pozzetti per raccolta acque meteoriche.
4. In tempo di gelo, i proprietari sono obbligati allo spargimento sui marciapiedi di sale, quando ciò sia necessario, per impedire lo sdruciolamento e devono tenere sgombre dalla neve le caditoie stradali situate davanti alle loro proprietà per agevolare il deflusso delle acque di fusione;
5. I balconi ed i davanzali devono essere sgombrati dalla neve prima o contemporaneamente allo spazzamento delle vie sottostanti in modo da non recare molestia o danno ai passanti;
6. Deve essere rimossa, dai loro utilizzatori, la neve dai passi carrai.
7. Nel caso di nevicata di entità superiore ai 10 cm di spessore gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistamarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.
8. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono rimuoverle al momento del passaggio dei mezzi di spazzamento.
9. Non deve essere depositata, su vie o piazze e su aree pubbliche, la neve accumulatasi nei cortili o luoghi privati;
10. E' fatto, anche a prescindere dalle precipitazioni nevose, ai proprietari o conduttori degli immobili in fregio alle pubbliche strade, di provvedere al taglio di rami di alberi esistenti sulle loro proprietà e sporgenti sul suolo pubblico.
11. In caso di nevicata nei giorni di raccolta rifiuti i cittadini, in caso di mancati ritiri per evidente impraticabilità delle strade, avranno l'obbligo di ritirare i rifiuti esposti fino a nuovo giro di raccolta.



Art. 45 – PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, i terreni edificabili (aree di lottizzazioni) o terreni adiacenti le aree urbane, recintati e non, devono essere tenuti puliti ed ordinati, a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare la proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc. come previsto dall'art. 89 del Regolamento Edilizio.
2. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario ed assentibile, a realizzare recinzioni, canali di scolo e ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo parere motivato di ARPA e/o ASL competente per territorio.
4. Trascorso inutilmente detto termine, Responsabile del Procedimento emana, un provvedimento in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 46 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
3. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal Comune e/o dal Soggetto gestore, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 47 - AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di affissione di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, a produzione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell'area.
2. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune anche tramite il Soggetto gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 48 - ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - a) distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - b) lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.



Art. 49 - CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO

1. È fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 50 - PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
3. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.
4. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.).
5. Nel caso di mancata esecuzione interverrà l'Amministrazione Comunale, anche tramite il Soggetto gestore, con diritto di rivalsa.

Art. 51 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. È fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi e di urina dal suolo pubblico qualora venga imbrattato.
2. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e smaltiti nei cestini stradali.
- 2-bis L'urina deve essere diluita utilizzando l'acqua, trasportata in idoneo contenitore, che il proprietario del cane o di altro animale abbia con sé durante la conduzione dell'animale per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde.
3. Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi del presente Regolamento.

Art. 52 - RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI

1. Ai sensi dell'art. 232-bis del D. Lgs 152/2006 il Comune provvede installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
3. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato, ai sensi del successivo art. 232-ter del medesimo D. Lgs 152/2006, l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.



TITOLO V

CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 - ACCERTAMENTI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate in via principale dal Comando di Polizia Locale.
2. Possono essere accertate anche:
 - a) da apposito personale dipendente del Soggetto gestore, qualora nominato dal Sindaco *“Agente Accertatore ai soli fini del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani su tutto il territorio comunale”*;
 - b) da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio;
 - c) dagli operatori della raccolta e dello spazzamento meccanizzato.

Art. 54 - CONTROLLI E VIGILANZA

1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
2. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.
3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Art. 55 - SANZIONI

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a) per quanto ricade nelle violazioni previste dal D. Lgs. 152/2006 con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e seguenti della norma stessa;
 - b) per tutte le altre violazioni con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00= ed un massimo di € 500,00= per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati nell'Allegato (Tab.1) che può essere aggiornato e integrato con atto della Giunta Comunale. Tali violazioni, qualora contestate ad utenze condominiali, nei casi in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da elevarsi all'amministratore condominiale e/o ove non individuato, ai condomini in solido fra loro.
 - c) per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Codice della Strada e da altre norme di settore nonché in via residuale e, se non altrimenti previsto, alle disposizioni dell'art. 7-bis, D. Lgs. 267/2000, in relazione alle violazioni ai Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze Sindacali.



2. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle Sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.

Art. 56 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività.
2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 27/02/2002.
3. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali, ad eccezione di quelle contenute nel Regolamento edilizio da ritenersi prevalenti, ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente sono da ritenersi abrogate.
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di fognatura, del Tributo Comunale sui rifiuti e di servizi indivisibili, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

Art. 57 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

L'Amministrazione comunale può apportare modifiche al presente Regolamento ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno.

Ogni modifica del presente Regolamento è soggetta alle procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente ad eccezione del mero recepimento di disposizioni legislative e/o normative che non richiedano l'emanazione di apposite linee di indirizzo da parte dell'organo politico competente. In questo caso la modifica sarà effettuata d'ufficio dal Responsabile dell'Unità Organizzativa competente previa acquisizione del parere degli enti competenti come previsto dalla vigente normativa.



ALLEGATO A (art. 8 comma 5)

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203





ALLEGATO B – Attività che producono rifiuti urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.





TABELLA. I – ELENCO DELLE PRINCIPALI SANZIONI

VIOLAZIONE				SANZIONE	
Art.	Comma	lettera e/o numero	descrizione	minima	massima
11	3		Conferimento al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti sanitari non urbani	100,00	500,00
14	3		Conferimento, nei sacchi o nei contenitori per rifiuti urbani, di rifiuti speciali, salvo i casi già disciplinati da norme specifiche	100,00	500,00
16	2		Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	artt. 255 e 256 D. Lgs. 152/2006	
16 39	3 2		Immissione di rifiuti nella rete fognaria comunale, salvo i casi disciplinati da norme specifiche.	50,00	300,00
16 35	8 1		Cernita, asportazione o recupero di rifiuti da sacchetto o da altro contenitore compresi quelli posizionati nel centro di raccolta	25,00	150,00
16 35	9 1		Comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di autoveicoli in spazi non consentiti	30,00	180,00
16 38	10 4, 5		Imbrattamento di cartelli segnaletici, pali di pubblica illuminazione, muri e elementi di arredo. Imbrattamento o danneggiamento cestini stradali	30,00	180,00
16	11		Incendio di rifiuti o residui di lavorazione su aree sia pubbliche che private	100,00	500,00
18			Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica	30,00	180,00
22	4		Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti di produttori non utenti del servizio stesso o di rifiuti prodotti in altri territori comunali	50,00	300,00
22	5		Conferimento di rifiuti liquidi, di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno o costituire pericolo ai cittadini e agli addetti ai servizi	30,00	500,00
22	6		Spostamento contenitori stradali raccolte differenziate rifiuti urbani	25,00	150,00
22	7		Conferimento errato di rifiuti urbani pericolosi	50,00	500,00
23	4		Posizionamento di sacchi o contenitori su suolo pubblico non chiusi, non in prossimità dei luoghi di produzione o con intralcio o pericolo per il transito	25,00	150,00
23	9, 16		Mancato rispetto giorni e orari di esposizione dei rifiuti urbani su suolo pubblico per il servizio di raccolta. Mancato ritiro dei contenitori al termine del servizio di raccolta	25,00	150,00
23	11		Conferimento in sacchi o contenitori non conformi per caratteristiche anche in relazione alla dimensione degli edifici residenziali	25,00	150,00
23	13		Conferimento di rifiuti ingombranti accanto ai contenitori adibiti alle raccolte "porta a porta"	30,00	180,00
23	12		Mancata rimozione cassonetti stradali e mancata realizzazione di piazzole raccolte rifiuti private.	30,00	500,00
23 24	11 1	a,b,c,d,e,f,g	Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato dei rifiuti per le raccolte "porta a porta"	25,00	150,00
23	17		Conferimento di materiali taglienti, appuntiti o pericolosi nei sacchi o superamento del peso limite per sacco	30,00	300,00
24 24 24	18 1 1	a b	Mancato lavaggio o disinfezione di contenitori esposti sul suolo pubblico per il servizio di raccolta	25,00	150,00
25	2		Utilizzo canne di caduta condominiali	50,00	300,00
26	2		Conferimento rifiuti accanto ai contenitori per le micro raccolte di pile, farmaci e indumenti smessi	30,00	180,00
27	2 3		Dispersione o conferimento improprio rifiuti prodotti da attività di commercio ambulante	30,00	180,00
27	4		Conferimento di rifiuti prodotti in mercati svolti in altri Comuni	30,00	180,00
35	1		Danneggiamento strutture, attrezzature e contenitori nel centro di raccolta	50,00	300,00
			Mancato rispetto orari di accesso o tempo di permanenza nel centro di raccolta. Intralcio all'accesso e al conferimento	25,00	150,00
			Conferimento in piattaforma ecologica di rifiuti diversi da quelli per i quali sono istituite le raccolte e utilizzo improprio dei contenitori	30,00	150,00
			Abbandono rifiuti fuori dai contenitori posizionati nel centro di raccolta	30,00	150,00
38	2		Conferimento rifiuti urbani domestici all'interno o accanto ai cestini stradali.	30,00	150,00
40 41	1, 2 3		Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte dalle attività di esercizio pubblico, concessionari di attività mercatali, manifestazioni, spettacoli viaggianti	30,00	180,00
40 41	2 1		Mancata pulizia (ove non sia espressamente previsto il servizio a carico di CEM Ambiente), alla chiusura delle attività, delle aree di competenza dei titolari di esercizi, concessioni di attività mercatali, manifestazioni, spettacoli viaggianti	30,00	180,00
44	1, 3		Mancata rimozione neve e ghiaccio da parte dei frontisti.	50,00	300,00
45			Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati.	100,00	500,00
46	1, 2		Mancata pulizia aree per imbrattamento in attività di carico, scarico e trasporto merci.	50,00	300,00
47	1		Mancata rimozione rifiuti e pulizia aree interessate da installazione di pannelli per affissione manifesti	30,00	180,00
48	1		Dispersione volantini tramite veicoli, collocazione volantini sotto i tergicristalli degli autoveicoli in sosta, su suolo pubblico	30,00	180,00
49	1		Installazione di contenitori di materiale pubblicitario senza specifica autorizzazione	30,00	180,00
50			Mancata pulizia aree cantieri a fine giornata e a fine attività	30,00	180,00
51	1		Mancata rimozione escrementi solidi e/o urina di animali domestici.	30,00	200,00
52	2		Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.	artt. 255 D. Lgs. 152/2006	
52	3		Abbandono sul suolo pubblico di rifiuti di piccolissime dimensioni.	artt. 255 D. Lgs. 152/2006	